

TRIBUNALE CIVILE DI BOLZANO**Sezione specializzata in materia d'impresa****RICORSO EX ARTT. 140-NOVIES– OPTIES COD. CONS.**

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS, con sede in Roma, Via Piemonte n. 39/a, C.F. 97045640154 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Alessandro Mostaccio, nato a Torino il 13.09.1971, c.f. MSTLSN71P13L219X, rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv. ti Paolo FIORIO (cf. FRIPMR72M26L219J - PEC: avvpaolofiorio01@pec.ordineavvocatitorino.it), Antonio Paolo SEMINARA (c.f. SMNNNP90P26G273C – PEC: seminaraantonioipaolo@pec.it) del Foro di Torino, e dall'Avv. Franco Moser (c.f. MSRFNC72L12L378O) PEC franco.moser@pectrentoavvocati.it del Foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Dietro le Mura B 13, per procura depositata nel fascicolo informatico del presente giudizio

-ricorrente-

Contro

Sicily By Car S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Bolzano, Via Galileo Galilei n. 10/h, c.f. P.IVA 00105050827, pec: sicilybycar@pec.it

-resistente-

atto notificato anche

al Pubblico Ministero, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (PEC: prot.procura.bolzano@giustiziacert.it)

Sommario**PREMESSE.....2****I.LA VESSATORIETA' E LA NULLITA' DELLA PENALE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER IL MANCATO PAGAMENTO DI PEDAGGI E IL DIRITTO AL RIMBORSO DEI CONSUMATORI5**

1. La vessatorietà della penale5

2. I provvedimenti ripristinatori disposti dal Tribunale di Bolzano ed il diritto dei consumatori alla ripetizione di quanto indebitamente pagato in applicazione della penale nulla9

II. AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA.....	11
1. Non manifesta infondatezza dell'azione.....	12
2. Individuazione del gruppo dei consumatori interessati all'azione e omogeneità dei diritti individuali.....	13
2.1 Il requisito di omogeneità previsto all'art. 140-bis cod. cons: unicità dell'illecito ed irrilevanza della quantificazione delle pretese risarcitorie e restitutorie .	14
2.2. Il requisito di omogeneità nelle azioni rappresentative previste agli artt. 140-ter e ss. cod. cons.....	18
2.3. L'omogeneità dei diritti fatti valere nel presente giudizio.....	19
3. La legittimazione ad agire della ricorrente	23
4. Assenza di conflitti di interesse	23
5. I provvedimenti richiesti con l'ordinanza di ammissibilità	24
III. LE ISTANZE ISTRUTTORIE	24
IV. LE MISURE RIPRISTINATORIE INFORMATIVE.....	26
CONCLUSIONI.....	31

**** *

Parole chiave: Azione rappresentativa risarcitoria – ripristinatoria; clausole vessatorie - pratiche commerciali scorrette; rimborso penali vessatorie

*** *

PREMESSE

- 1) l'Associazione Movimento Consumatori (di seguito per brevità "AMC" o "la ricorrente") è legittimata a proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi ai sensi degli artt. 140-ter e ss. cod. cons., introdotti con d.lgs 10 marzo 2023, n. 28, in attuazione della direttiva 1828/2020 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La ricorrente è infatti iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ("Mimit", già Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. 206/2005 o Codice del Consumo (di seguito "**Cod. cons.**"), come meglio risulta dallo Statuto dell'associazione, **doc. 1** e dai decreti di iscrizione **sub docc. 2.1-2.10**.

- 2) Ai sensi dell'art. 140-*quater* cod. cons la ricorrente è legittimata a proporre le azioni rappresentative inibitorie e compensative nei confronti del professionista che violi le disposizioni indicate all'allegato II-*septies*, tra le quali, in particolare, gli artt. 19 ss. Cod. cons. sulle pratiche commerciali scorrette e 33 ss. Cod. cons. in materia di clausole abusive.
- 3) La ricorrente è altresì iscritta nell'elenco degli enti rappresentativi previsto all'art. 196-ter disp. att. c.p.c. e DM Ministero della Giustizia, 27 febbraio 2022 n. 27, legittimati alla proposizione delle azioni collettive di cui agli artt. 840-*bis* e ss. c.p.c. (cfr. **doc. I, 2.11**) reperibile sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_15.page?previousPage=mg_14_7).
- 4) La ricorrente ha riscontrato che Sicily by Car S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”) ha posto in essere un comportamento contrario ai diritti alla correttezza, trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali previsti dall'art. 2 lett. e) Cod. cons., e agli artt. 19 e ss. e 33 ss. cod. cons e lesivo degli interessi collettivi e dei diritti individuali omogenei dei consumatori.
- 5) In particolare, la Società ha applicato per oltre un decennio condizioni generali di contratto abusive e lesive degli interessi dei consumatori.
- 6) Risulta infatti documentalmente provato che la Società, fino ad ottobre 2024, ha inserito nelle proprie “*Condizioni generali di contratto*” (anche CGN **doc. 3**) (pubblicate sul sito internet della Società¹) la seguente clausola:
 - “2.2 Il Cliente si obbliga: (...) e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo (...)”.
- 7) Tale clausola, come già accertato dall'AGCM con provvedimento Provv. n. 30177 del 24.5.2022 (**doc. 5**), confermato dal TAR Roma 19 maggio 2023 (**doc. 6**), è illegittima, nulla e vessatoria, in quanto si pone in contrasto con gli artt. 2, 19, 20, 33, co. 1, e 33, co. 2, lett. f) cod. cons.

¹ <https://www.sicilybycar.it/>.

- 8) La disciplina delle clausole abusive di cui agli artt. 33 e ss. cod. cons. e quella sulle pratiche commerciali scorrette sono ricomprese nell'allegato II-*septies* al codice del consumo rispettivamente nn. 2 e 14 dell'allegato.
- 9) Dopo aver diffidato, con PEC inviata in data 21.10.2022 (**doc. 4**), Sicily by Car alla rimozione/non applicazione della clausola contestata e a porre in essere tutte le misure idonee a eliminare e/o correggere gli effetti dannosi conseguenti all'applicazione della penale, AMC ha avviato dinnanzi a Codesto Tribunale un'azione inibitoria collettiva ex art. 140-ter ss. cod. cons.
- 10) Codesto Tribunale – in conformità con le decisioni dell'AGCM (**doc. 5**), e del TARRoma 19 maggio 2023 (**doc. 6**)- ha accertato con Sentenza del 17 giugno 2024 la vessatorietà della clausola di cui all'art. 2.2 lett. e) CGN (**doc. 7**).
- 11) La Sentenza è stata impugnata dinnanzi alla Corte d'Appello che, con Decreto del 12.9.2024, ha rigettato il ricorso ex art. 351 c.p.c. presentato da controparte, rilevando sul *fumus boni iuris* la non manifesta fondatezza dell'impugnazione, nonché l'assenza del *periculum in mora* in quanto i rischi paventati da Sicily by Car cederebbero rispetto al pericolo che eventuali pretese restitutorie azionabili dai consumatori possano risultare prescritte a causa di un tardivo adempimento, da parte della società, degli obblighi informativi imposti dalla sentenza di prime cure (**doc. 8**);
- 12) L'applicazione delle clausole dichiarate abusive da questo Tribunale che prevedono penali in caso di sanzioni amministrative o di mancato pagamento di pedaggi o parcheggi ha leso i diritti omogenei dei consumatori i quali hanno diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate in conseguenza dell'applicazione della penale nulla.

Con il presente giudizio la ricorrente propone l'azione rappresentativa compensativa o risarcitoria ex art. 140-*novies* cod. cons. a tutela dell'intera classe, ovvero tutti i consumatori che negli ultimi 10 anni hanno subito l'applicazione della penale per sanzioni stradali o mancato pagamento di pedaggi prevista dall'art. 2.2 lett. e) CGN Sicily by Car o da analoghe disposizioni contrattuali con identico contenuto ed effetti (di seguito anche la “Classe” ex art. 140-*septies*, 8° comma, lett. b cod. cons.).

*** **

I. LA VESSATORIETA' E LA NULLITA' DELLA PENALE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER IL MANCATO PAGAMENTO DI PEDAGGI E IL DIRITTO AL RIMBORSO DEI CONSUMATORI

1. La vessatorietà della penale

Come documentalmente provato e descritto in premessa, negli ultimi 10 anni, la Società ha inserito nelle “*Condizioni generali di noleggio*” (doc. 3) la seguente clausola:

“2.2 Il Cliente si obbliga: (...) e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo (...).”

Per qualunque contravvenzione o altra violazione del Codice della Strada (“CdS”), anche relativa a pedaggi autostradali o parcheggi, accertata e notificata alla Società dall’ente competente relativamente al veicolo noleggiato, la clausola sub 2.2 lett. e) impone al consumatore il pagamento, per ciascuna pratica, di un importo pari ad € 50,00 + IVA, distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, e alla sanzione quale penale o altro titolo equivalente. L’importo della penale viene immediatamente addebitato al cliente in aggiunta al pagamento della contravvenzione e delle eventuali altre somme dovute in relazione alla pretesa violazione del CdS.

La clausola sub 2.2 lett. e) CGN è illegittima, nulla e vessatoria. La vessatorietà è stata accertata da questo Tribunale che, con motivazione del tutto corretta, ha affermato che la clausola è riconducibile alla nozione di penale, rilevante ai sensi dell’art. 33 lett. f) cod. cons., integrando: “*un patto accessivo ad un contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento*” (Cass. 10046/2018). Ricorre, infatti, il requisito “*essenziale della clausola penale*”, ossia “*la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti*” degli obblighi contrattuali (Cass. 13956/2019)” (doc. I.7). Come rileva il Tribunale di Bolzano, è del tutto influente la qualifica formale dell’onere ai fini del giudizio di vessatorietà della clausola poiché, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. f) cod. cons., rilevano tanto gli importi dovuti per via di una clausola penale, quanto quelli dovuti per “altro titolo equivalente”. La sentenza ha individuato con precisione gli

inadempimenti ai quali è ricollegato il pagamento della penale; *“condurre diligentemente l'autoveicolo (...) custodirlo insieme agli accessori e ai documenti e nel rispetto di tutte le norme vigenti in Italia e nei Paesi ove è permesso condurre il veicolo”* (art. 2.2 lett. b del contratto, doc. I.3) e procedere *“al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio”* (art. 2.2 lett. e del contratto, doc. I.3).

Questo Tribunale ha specificamente escluso che si tratti di un corrispettivo in quanto il servizio aggiuntivo indicato da controparte, limitato *“all’invio di documenti e dati all’ente accertatore delle citate violazioni ed al cliente, oltre che nella gestione interna della pratica”* è prestazione che *“non pare corrispondere ad un concreto interesse del cliente, ma solamente ad un interesse della stessa locatrice”*. Queste attività, lungi dal rappresentare un servizio per il consumatore, sono piuttosto – rileva il Tribunale di Bolzano in aderenza con l’AGCM – *“necessarie affinché trovi applicazione l’art. 196 del codice della strada (d. lgs. 285/1992), che – nell’attuale versione in vigore dal 10.11.2021 a seguito dell’intervento della l.196/2021- prevede la responsabilità solidale del locatario del veicolo e del conducente, escludendo invece quella del proprietario. Anche precedentemente a tale riforma, quando il proprietario rispondeva in solido con il locatario, le citate attività miravano a soddisfare interessi della società, primo fra tutti quello del recupero delle somme dovute dal locatario. Pertanto, la prestazione della società locatrice dei veicoli non pare corrispondere ad un concreto interesse del cliente, ma solamente ad un interesse della stessa locatrice”*.

Ne discende, prosegue il Tribunale, con argomentazione di pregio sistematico, *“che non è possibile qualificare la fattispecie in esame come remunerazione di un servizio, poiché – così opinando - l’obbligazione assunta dalla società convenuta sarebbe priva di un suo elemento essenziale, ossia la sussistenza di un interesse, anche non patrimoniale, del locatario creditore (art.1174 cod. civ.)”*. (così **Trib. Bolzano docc. I.7**). In ogni caso, il Tribunale di Bolzano – così come in precedenza l’AGCM (doc. I.5) e il TAR (doc. I.6) – ha accertato l’eccessività della penale, in quanto non giustificata da alcun costo sostenuto dalla Società in conseguenza dell’irrogazione di sanzioni amministrative alla clientela, considerato che l’unico onere di Sicily by Car consiste nel comunicare all’ente accertatore il nominativo del cliente responsabile: l’accertamento è stato compiuto sulla base delle

risultanze istruttorie e dei documenti prodotti da controparte tanto nel giudizio civile, quanto in sede amministrativa.

Nel corso del giudizio inibitorio, la resistente ha infatti allegato di aver sostenuto i costi per i servizi esternalizzati alla A&C Broker s.r.l. per l'attività di gestione delle multe ed ulteriori non precisati oneri di gestione interna.

Controparte si è limitata a provare il corrispettivo dovuto alla A&C Broker s.r.l. per l'attività di gestione delle multe, che, come risulta dal contratto 1.2.2017 prodotto da controparte (**doc. I.11**), è stata integralmente esternalizzata a tale società (cfr. premessa n. 4, lett. C, p. 1 e definizione art. 2, doc. I.11). Come previsto dall'art. 27 del contratto (p. 5 doc. I.11), e come altresì accertato da questo Tribunale a p. 9 della Sentenza (doc. I.7), il costo sostenuto da Sicily by Car per l'intero servizio di gestione multe da parte di A&C è pari a 3 € in caso di mancato incasso della penale, e ad € 7,50 per ogni incasso andato a buon fine. Tale circostanza, così come il relativo capo della sentenza, è documentale, pacifica e definitiva, non essendo stata oggetto di alcuno specifico motivo d'appello di controparte. Considerato che la società non è mai tenuta ad alcun pagamento (di esclusiva competenza del noleggiante), è del tutto chiaro che il costo conseguente all'attività di notifica dei dati del noleggiante alle amministrazioni competenti non possa che essere pari a 3 euro.

Questo Tribunale ha poi ritenuto i costi interni e le spese amministrative generiche e non pertinenti, non specificamente allegati e provati. Anche su tale capo della sentenza si è formato il giudicato interno, stante l'assenza di ogni specifico motivo d'appello in merito. Controparte non ha provato di sostenere tali costi, il loro ammontare e la loro stretta riconducibilità all'inadempimento del cliente, ovvero alla ricezione della notifica della sanzione amministrativa.

A ben vedere, le attività indicate da controparte nel giudizio inibitorio sono una mera duplicazione delle prestazioni oggetto dell'incarico conferito alla A&C, alla quale è stato integralmente esternalizzato il servizio, e comprendono prestazioni prive di ogni concreta rilevanza, sostanziandosi in operazioni elementari che possono risolversi in qualche minuto di lavoro di un impiegato non particolarmente specializzato e quindi prive di costi rilevanti. L'unica "lavorazione" richiesta dal nuovo art. 196 cod. della strada riguarda la comunicazione del nominativo del cliente all'autorità procedente, operazione eseguita, come si è detto, interamente dalla A&C.

Alla luce di quanto detto, è pertanto documentale e pacifico ex art. 115 c.p.c. che l'ammontare della penale di € 50,00 risulta del tutto sproporzionato rispetto al costo unitario effettivamente sostenuto da controparte, pari ad € 3,00.

Per le ragioni suddette, il Tribunale di Bolzano ha accertato e dichiarato la vessatorietà e la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola prevista dall'art. 2.2 lett. e) CGN Sicily by Car.

Il Tribunale non ha individuato l'ammontare non eccessivo o "equo" della penale prevista dalle predette clausole. A seguito della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva ai sensi dell'art. 36 cod. cons. (*"le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto"*) il giudice non può infatti provvedere in alcun modo alla sua sostituzione o alla riduzione della penale ad equità.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Giustizia **sentenza del 14 giugno 2012, C-618/10 (Banco Español de Crédito SA contro Joaquín Calderón Camino)**, la quale ha affermato che *"l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE osta a una normativa di uno Stato membro «che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità della clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola"*. Nello stesso senso **CGUE, 30 maggio 2013, C-488/11 (Dirk Frederik Asbeek Brusse e Katarina de Man Garabito contro Jahani BV)** che ha ritenuto che qualora il giudice nazionale accerti il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la direttiva 93/13 vieta al medesimo di ridurre l'importo della penale imposta a carico del consumatore ed impone di disapplicare integralmente la clausola nulla. La Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che *"la riduzione a equità della penale manifestamente eccessiva contribuirebbe a eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive [...], dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale in modo da garantire l'interesse di detti professionisti"* **(sentenza della CGUE, 14 giugno 2012, cit punto 69)**.

In considerazione del dovere di interpretazione del diritto nazionale in conformità al diritto dell'Unione, e alle sentenze della Corte di Giustizia, si deve ritenere che nei rapporti con i consumatori il combinato disposto degli artt. 33 lett. f) e 36 cod. cons. deroghi all'art. 1384 c.c., che nei rapporti con i non consumatori consente al giudice la riduzione della penale ad equità. Quando la penale manifestamente eccessiva sia inserita nei contratti *business to consumer* il giudice è tenuto a dichiararne la nullità senza poter in alcun modo ricercare la penale corretta o ridurre quella pattuita.

Il Tribunale di Bolzano ha condiviso le medesime argomentazioni anche nei riguardi di altre clausole, applicate da società concorrenti del settore, con contenuto del tutto analogo a quella di Sicily by Car, qualificando i relativi oneri come penali e dichiarando le clausole vessatorie e nulle ai sensi dell'art. 33, co. 1 e co. 2, lett. f), e 36 cod. cons. (cfr. **Trib. Bolzano Goldcar 19.6.2024, doc. I.9.1; Trib. Bolzano Sixt Rent a Car 8.11.2024, doc. I.9.2**). Analogamente, il Tribunale di Trento ha accolto in via provvisoria il ricorso di Movimento Consumatori contro Autovia, altra società del settore, facendo proprie le argomentazioni dell'AGCM e del TAR sulla penale oggetto di giudizio (cfr. **Trib. Trento 3.5.2024, doc. I.9.3**), confermando la propria decisione in sede di reclamo (**Trib. Trento 24.6.2024 sub doc. I.9.4**) e in via definitiva (**Trib. Trento 8.11.2024 doc. I.9.5**).

2. I provvedimenti ripristinatori disposti dal Tribunale di Bolzano ed il diritto dei consumatori alla ripetizione di quanto indebitamente pagato in applicazione della penale nulla

Con la Sentenza che ha accertato la vessatorietà della penale di cui all'art. 2.2 lett. e) CGN Sicily by Car, Codesto Tribunale, richiamando l'art. 140 octies co. 7 cod. cons. (che a sua volta rinvia al settimo e all'ottavo comma dell'articolo 840 sexiesdecies c.p.c.) e l'art. 13 co. 3 dir. 2020/1828, ha condannato la società convenuta alla pubblicazione della sentenza per intero e per estratto sulla *home page* del proprio sito internet, nonché all'invio di una comunicazione individuale contenente l'estratto del provvedimento mediante PEC o, in mancanza, mediante e-mail o lettera raccomandata A.R. ai singoli clienti che abbiano subito l'applicazione della clausola vessatoria negli ultimi 10 anni (doc. I.7).

Il Tribunale ha altresì precisato il contenuto della comunicazione: "*Il Tribunale di Bolzano, con sentenza di data 13.06.2024, ha accertato che la clausola sub art. 2.2 delle*

*condizioni generali di contratto di Sicily by Car S.p.A. - che prevede una penale pari ad € 50 oltre IVA per l'omesso e tempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi e parcheggi – è vessatoria ed ha pertanto vietato alla società ogni ulteriore utilizzo di tale clausola. Poiché risulta che Lei ha corrisposto tale importo, potrebbe avere diritto al rimborso di quanto pagato” (cfr. doc. I.7; analogamente, verso le altre società del settore, **Trib. Bolzano docc. I.9.1, I.9.2, e Trib. Trento docc. I.9.3-I.9.5)***

Come emerge dal contenuto della Sentenza, naturale completamento dell'inibitoria collettiva di una clausola vessatoria è la successiva tutela restitutoria a favore dei consumatori che abbiano pagato la penale nulla. Dalla dichiarazione di nullità della clausola (art. 2.2 lett. e CGN) consegue infatti il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato: si tratta, pacificamente, della ripetizione di indebito contemplata dall'art. 2033 c.c., applicabile certamente all'ipotesi della nullità contrattuale, che travolge *ex tunc* gli effetti negoziali (anche di singole clausole, ex art. 1419 c.c.).

Il principio è pacifico in giurisprudenza, come recentemente ribadito dalla Cassazione, che ha precisato che la dichiarazione di nullità “*comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito*” (**Cass. 26 settembre 2023, n. 27390**; tra le più recenti pronunce di legittimità, ribadisce la ripetibilità di somme indebitamente rimosse in applicazione di condizioni illegittime **Cass. 11 aprile 2024, n. 9756**).

Tale principio trova peraltro conferma nell'art. 1422 c.c., che – affermando l'imprescrittibilità dell'azione di nullità – fa salvi gli effetti “*della prescrizione delle azioni di ripetizione*”, presupponendo la naturale consequenzialità tra queste e la dichiarazione invalidatoria del contratto. In particolare, come peraltro rilevato da Codesto Tribunale con la Sentenza doc. I.7, hanno diritto al rimborso i consumatori che, nell'ultimo decennio, hanno subito l'applicazione penale, con il pagamento dell'importo manifestamente eccessivo imposto da Sicily by Car.

In particolare, risulta che la Società – come dalla medesima affermato in sede di ricorso ex art. 351 c.p.c. – abbia incassato negli ultimi 10 anni circa € 40 milioni di euro a titolo di penali illegittime, continuando peraltro ad applicare la clausola vessatoria nonostante il provvedimento AGCM del 24.5.2025, la successiva conferma del TAR del 19.5.2023 e la Sentenza del Tribunale di Bolzano del 17.6.2024, limitando l'applicabilità ai soli

clienti non consumatori solamente con le nuove CGN datate 30.10.2024 (**doc. I.10**). L'indebito complessivo, dunque, ammonta a circa 40 milioni di euro, circostanza che conferma la gravità della condotta di controparte, che ha pregiudicato centinaia di migliaia di consumatori.

Ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre *«agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda»*. Non sussiste alcun dubbio in ordine alla mala fede di Sicily by Car la quale ha predisposto, applicato e incassato penali abusive e quindi del tutto illegittime, come accertato dall'AGCM (doc. I.5), dal TAR (doc. I.6) e successivamente dal Tribunale di Bolzano (doc. I.7).

Ne consegue che i consumatori hanno diritto agli interessi legali dalla data del pagamento (artt. 1282 e 1284, co. 1, c.c.), e agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. a partire dall'adesione alla presente azione, in quanto atto equiparabile alla domanda giudiziale.

La Corte di Cassazione ha precisato che la corresponsione degli interessi è automatica conseguenza dell'obbligazione restitutoria in ragione di un titolo nullo che fa venire meno la ragione giustificatrice del pagamento (**Cass. 12 novembre 2021, n. 34011**).

Anche il quarto comma dell'art. 1284 c.c. trova piena applicazione nel caso di specie. La Corte di Cassazione (**Cass., 3 gennaio 2023, n. 61**) ha infatti affermato che il saggio di interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, è applicabile *“non solo alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, ma anche a quelle fondate su un titolo diverso”*; nello stesso senso già **Cass., 7 novembre 2018, n. 28409**: *“il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284 c.c., comma 4, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie”*.

II. AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 140-septies, ottavo comma, cod. cons. *“La domanda è inammissibile:*
a) quando è manifestamente infondata;

- b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa;*
- c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies;*
- d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione;*
- e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento;*
- f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione”.*

Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti per la dichiarazione di ammissibilità della domanda.

*** **

1. Non manifesta infondatezza dell'azione

Per le ragioni ampiamente esposte nel presente atto, e come peraltro confermato dalla Sentenza Trib. Bolzano 17.6.2024 (doc. I.7) e dalle altre decisioni allegate sub docc. I.5, I.6 e I.9-I.5, le domande proposte dall'associazione sono manifestamente fondate.

Occorre precisare che la valutazione di “non manifesta infondatezza” non è una decisione sulla pretesa sostanziale, ma una pronuncia processuale sulla sussistenza dei requisiti per attivare lo strumento processuale rappresentativo. La pronuncia di inammissibilità non decide quindi il merito della causa, ma accerta la presenza dei requisiti legittimanti il ricorso allo strumento processuale dell'azione di classe. Il Tribunale non deve quindi verificare se l'ente legittimato abbia fornito la prova delle condotte illecite e delle conseguenze dannose in quanto la valutazione di ammissibilità viene condotta prima dell'istruttoria e della trattazione della causa. Come si è correttamente rilevato, l'inammissibilità della domanda può essere pronunciata solo qualora il giudice si convinca che la sua fondatezza non possa essere dimostrata nemmeno in esito alla fase di merito². Tale valutazione potrà quindi riguardare i soli profili della legittimazione attiva,

² In giurisprudenza la Corte di Cassazione ha ribadito la natura sommaria della valutazione di ammissibilità dell'azione, cfr. Cass., 14 giugno 2012, n. 9772; Cass., 1° febbraio 2017, n. 2610. In dottrina cfr. De

della competenza del Tribunale adito o la prospettazione di fatti del tutto inidonei a fondare qualsivoglia illecito contrattuale o extracontrattuale.

Questo Tribunale con i provvedimenti inibitori e ripristinatori ha svolto diverse argomentazioni che confermano la non manifesta infondatezza della domanda, accertando:

- l'applicabilità della disciplina delle azioni rappresentative i cui presupposti sono comuni alle azioni inibitorie ex art. 140-*octies* e a quelle compensative-risarcitorie ex art. 140-*novies*;
- la vessatorietà della penale di cui oggi si chiede il rimborso in favore della classe dei consumatori lesi;
- il diritto al rimborso dei consumatori che abbiano subito l'applicazione della penale nell'ultimo decennio.

2. Individuazione del gruppo dei consumatori interessati all'azione e omogeneità dei diritti individuali

Ai sensi dell'art. 140-*septies* cod. cons. la domanda è inammissibile: “*b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa; c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies*”³.

Il “collegamento tra le pretese aggregate” (sotto le diverse declinazioni della “omogeneità”, “*commonality*” o prevalenza delle questioni comuni rispetto a quelle individuali) rappresenta un profilo centrale di ogni sistema di tutela collettiva risarcitoria al quale oramai ricorrono tutti i principali ordinamenti⁴. Anche nell'esperienza italiana il requisito dell'omogeneità è stato oggetto di diversi interventi legislativi e giurisprudenziali ed ha animato il dibattito dottrinale.

SANTIS, *L'azione di classe a dieci anni dalla sua entrata in vigore*, in *Foro it.*, 2019, 1, 2184; AMIDEI, *L'ammissibilità dell'azione di classe fra omogeneità dei diritti individuali e garanzia di adeguata gestione del processo*, in *Class action ed azione collettiva inibitoria*, a cura di Ruffolo, Milano, 2021, 76 ove ampi riferimenti.

³ Cfr. art. 140-*bis* primo comma: “*I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo e art 840-ter c.p.c. ai sensi del quale l'azione di classe generalista è inammissibile “b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840 bis*”.

⁴ Con l'attuazione della direttiva 1828/2020 la tutela collettiva risarcitoria, *collective redress* o *class action* caratterizza non solo l'ordinamento statunitense e altri sistemi di common law -in primis Australia e Regno Unito, ma anche l'intera Unione Europea in quanto tutti gli Stati membri devono rendere disponibili per i consumatori azioni rappresentative compensative

Dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia non v'è dubbio che i diritti fatti valere con la presente azione siano omogenei.

Nel caso di specie, l'individuazione dei consumatori interessati all'azione è univocamente e specificamente determinata. Il gruppo dei soggetti interessati alla presente azione rappresentativa comprende infatti tutti i consumatori che abbiano corrisposto alla resistente la penale art. 2.2 lett. e) CGN Sicily by Car nell'ultimo decennio, a prescindere dalla formulazione letterale della clausola che la prevede.

Dunque, vi rientrano tutti i consumatori ai quali sia stata applicata una clausola che, a prescindere dalla numerazione e dallo specifico tenore letterale, preveda un importo (a prescindere dalla sua qualificazione letterale nel contratto) di € 50,00 + IVA nel caso di contravvenzioni, mancato pagamento di pedaggi o parcheggi.

*** **

2.1 Il requisito di omogeneità previsto all'art. 140-bis cod. cons: unicità dell'illecito ed irrilevanza della quantificazione delle pretese risarcitorie e restitutorie

L'art. 140-bis l. come modificato dall'articolo 49, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99 faceva riferimento ai *“diritti individuali omogenei dei consumatori”*⁵, ma, individuando l'ambito oggettivo di applicazione della norma, precisava che i consumatori dovessero trovarsi in una *“situazione identica”* (art. 140-bis cod. cons., secondo comma, lett. a)⁶ o vantare *“diritti identici”* (art. 140-bis cod. cons., secondo comma, lett. b e c)⁷. La norma è stata modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 che ha sostituito il requisito dell'identità a quello dell'omogeneità⁸.

⁵ *“I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”*.

⁶ *“L'azione tutela a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile”*.

⁷ L'azione tutela: *“(...) b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”*.

⁸ *“L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilita' e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:*

Il requisito di omogeneità rappresenta una clausola generale ed atecnica, priva di una specifica definizione a livello normativo e strettamente collegata alle caratteristiche dello strumento di tutela collettiva risarcitoria, ed in particolare agli effetti della sentenza (se limitati agli aderenti sulla base del sistema di *opt-in* o se estesi a tutti i *class members* che non abbiano esercitato il recesso, sistema di *opt-out*) e al contenuto della sentenza che accoglie la domanda ed agli strumenti processuali di liquidazione.

Anche prima delle modifiche intervenute nel 2012, giurisprudenza e dottrina⁹, anche in presenza della più restrittiva indicazione di identità dei diritti tutelabili con l'azione di classe, al fine di non scadere in un'interpretazione sostanzialmente abrogante della norma fondata sulla sua sola interpretazione letterale, hanno sempre pacificamente ritenuto che l'azione di classe potesse tutelare diritti omogenei o isomorfi ma certamente non identici¹⁰.

*** **

Tale orientamento si è consolidato a seguito dell'eliminazione, ad opera del d.l. 1/2012 di ogni riferimento alla identità dei diritti individuali omogenei, sostituita dalla nozione di omogeneità. La giurisprudenza ha pacificamente ricondotto la nozione di omogeneità

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale ;

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”.

⁹ In dottrina, in senso analogo, si veda: LIBERTINI, *L'azione di classe e le pratiche commerciali scorrette*, in Riv. dir. ind., 2011, p. 149 e ss.; AMADEI, *L'azione di classe italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei*, in www.judicium.it, p. 2; PORRECA, *Ambito soggettivo ed oggettivo dell'azione di classe*, Europa dir. priv., 2010., p. 562-563; BOVE, *Profili processuali dell'azione di classe*, in Il giusto proc. civ., 2010., p. 1016; RORDORF, *L'azione di classe nel novellato art. 140 bis*, in Foro it., 2010., c. 185; CONTE, *I diritti individuali omogenei nella disciplina dell'azione di classe*, in Riv. dir. civ., 2011., p. 613.

¹⁰ Cfr. **App. Torino, 23 settembre 2011 (doc. II.1)**: “Nell'azione di classe, l'identità dei diritti individuali del proponente, rispetto a quelli dei potenziali aderenti, deve essere intesa come omogeneità e si riferisce solamente alla natura degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione, non potendo la diversa entità del danno eventualmente subito dai singoli consumatori condizionare l'ammissibilità della domanda. L'identità dei diritti individuali tutelabili non deve essere, infatti, intesa (come anche correttamente da: Trib. Roma 25 marzo 2011, ord., cit.) secondo un improponibile senso letterale, ma piuttosto armonizzata (a superamento di un solo apparente contrasto) con la previsione di omogeneità di tali diritti, contenuta nel primo comma dell'art. 140 bis d. lg. 206/2005 e quindi verificata in relazione al petitum (da intendere come oggetto di tutela e quindi di pronuncia richiesta: non già di entità del danno eventualmente subito da ogni correntista, siccome mera circostanza ininfluente sull'identità, nel senso detto, dei diritti azionati) ed alla causa petendi (quale ragione giuridica a fondamento degli stessi): qui indubbiamente ricorrente, per la tutela risarcitoria richiesta in dipendenza della lamentata violazione, individuata nell'applicazione della commissione di scoperto di conto dopo il 15 agosto 2009”.

al danno evento, ovvero al medesimo illecito o inadempimento contrattuale che abbia danneggiato i diritti della classe (App. Milano, 25 agosto 2017; App. Milano, 25 agosto 2017; App. Torino 17.11.15, doc. II.2; Trib. Genova, 20 aprile 2023, doc. II.3; Trib. Genova, 15 luglio 2022, doc. II.4; Trib. Roma, 28 aprile 2022, doc. II.5; nello stesso senso v. App. Milano, 3 marzo 2014, in Foro it. 2014, 5, I, 1619; Trib. Venezia 12 gennaio 2016, doc. II.6, Trib. Venezia, 25 maggio 2017, doc. II.7; App. Venezia, 3 novembre 2017, doc. II.8).

Sulla base di tali considerazioni la giurisprudenza pronunciata sull'art. 140-bis cod. cons. ha rilevato che l'omogeneità dei diritti azionati con l'azione di classe sussiste in presenza di un unico inadempimento o atto illecito plurioffensivo¹¹, ed è quindi riconducibile al danno evento, ovvero il medesimo illecito o inadempimento contrattuale che possa aver danneggiato i diritti di una classe di soggetti.

In caso di diversi inadempimenti al contratto di acquisto di pacchetti turistici della Costa Crociera e in presenza di una pluralità di pregiudizi subiti a seguito degli inadempimenti dipendenti dal momento dell'imbarco e dal tipo di servizio acquistato Trib. Genova, 20 aprile 2023¹² (doc. II.3) ha sottolineato la necessità di individuare una medesima "causa petendi"; nello stesso senso su analoga fattispecie cfr. Trib. Genova, 15 luglio 2022¹³

¹¹ App. Milano, 25 agosto 2017 precisa che l'illecito deve avere "valenza plurioffensiva sulle singole posizioni individuali, rispetto alle quali esplica comunque in maniera analoga i propri effetti, tanto da potersi tali effetti ricondurre a tipi di disagio -ritardi, cancellazioni, trasbordi, sovraffollamento, mancanza di informazioni - sostanzialmente standardizzati". In questo senso si è nuovamente pronunciata la Corte d'Appello di Torino (App. Torino 17.11.15, doc. II.2) la quale ha giudicato una prospettata violazione delle norme del Codice del Consumo per una ingannevole comunicazione dei dati, relativi ai consumi del veicolo e alle immissioni di CO₂, rilevando che sono "diritti individuali omogenei", quelli "riconducibili a più soggetti, appartenenti ad una stessa categoria, nella fattispecie, per l'appunto, i potenziali acquirenti del veicolo di cui si contesta il carattere ingannevole delle certificazioni. Tale prospettazione esula da qualsivoglia valutazione della sussistenza di un danno effettivo e dei parametri di liquidazione del medesimo, trattandosi in effetti di un profilo la cui valutazione va riservata in via, esclusiva alla fase di merito, sia con riferimento all'an sia con riferimento al quantum".

¹² Trib. Genova 20 aprile 2023: "L'omogeneità del diritto e l'unicità della classe non è messa in discussione dalla pluralità di condotte lesive ascritte a Costa, e conseguente pluralità di pregiudizi subiti dai consumatori, i quali dipendono principalmente dal momento dell'imbarco. Le differenziazioni tra le singole posizioni degli utenti riguardano il profilo delle conseguenze subite da ciascuno e sono idonee come tali ad incidere solo sul quantum, ma il fatto genetico fonte del diritto al risarcimento è unitario e si identifica con la medesima causa petendi rappresentata dal dedotto inadempimento e/o dalla rappresentata violazione delle obbligazioni sorte a seguito della stipula del contratto di acquisto del pacchetto turistico avente ad oggetto la crociera per cui è causa".

¹³ Trib. Genova 15 luglio 2022: "L'omogeneità del diritto e l'unicità della classe non è messa in discussione dalla pluralità di condotte lesive ascritte a Costa, né di pregiudizi subiti dagli utenti, i quali dipendono principalmente dal momento in cui il pacchetto turistico è stato acquistato e dal tipo di servizio del quale il singolo utente ha fruito. Le singole posizioni degli utenti sono omogenee nell'an e la diversificazione sotto il profilo delle conseguenze subite da ciascuno di essi non fa venir meno l'omogeneità, ed è idonea

(**doc. II.4**); in caso di applicazione di penali per differenti errori formali delle carte di imbarco e di importi diversi, applicate da Blu Panorama, cfr. **Trib. Roma, 28 aprile 2022**¹⁴ (**doc. II.5**) nello stesso senso v. **App. Milano, 3 marzo 2014**, in Foro it. 2014, 5, I, 1619¹⁵.

Con riguardo invece alle domande risarcitorie proposte nel caso “Dieselgate” relative alle informazioni fornite sul livello di emissioni inquinanti il Tribunale Venezia (**Trib. Venezia 12 gennaio 2016**¹⁶, **doc. II.6**, **Trib. Venezia, 25 maggio 2017**, **doc. II.7**) ha rilevato che l’omogeneità va rintracciata nel danno evento, non rilevando il danno conseguenza che può essere differenziato tra i diversi consumatori danneggiati¹⁷. Tale

ad incidere solo sul quantum spettante ad ognuno. Tali differenziazioni riguardano la maggiore o minore gravità del medesimo inadempimento rappresentato, come già osservato, dalla non corretta gestione del pacchetto turistico, dalla violazione degli obblighi di garantire la fruizione del medesimo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge. Unitario è il fatto genetico fonte del diritto al risarcimento e quindi esso è comune a tutti gli appartenenti alla classe che abbiano subito un pregiudizio derivante dalla condotta lamentata. Gli attori hanno chiesto identica tutela restitutoria e risarcitoria con riferimento a diritti sicuramente omogenei. I diritti azionati trovano infatti fondamento nella medesima causa petendi, rappresentata dal dedotto inadempimento e/o dalla rappresentata violazione delle obbligazioni sorte a seguito della stipula del contratto di acquisto del pacchetto turistico avente ad oggetto la crociera per cui è causa

¹⁴ **Trib. Roma, 28 aprile 2022:** “La classe risulta definita in modo sufficientemente determinato e secondo un criterio di effettiva omogeneità delle posizioni soggettive di ciascun consumatore coinvolto, agendo ADICONSUM come rappresentante di quattro consumatori che, immediatamente prima dell’imbarco e sotto la minaccia di perdere il volo, a causa di meri errori formali presenti nelle carte di imbarco, spesso consistenti nella omessa indicazione del secondo o terzo nome/cognome del passeggero, sono stati tutti costretti all’acquisto di un nuovo biglietto aereo e/o hanno subito l’applicazione di penali spropositate, il cui esatto ammontare non risultava indicato nelle condizioni generali di contratto e che venivano contestate ai viaggiatori solo in sede di imbarco. **Può dunque ravvisarsi l’omogeneità delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo ai consumatori, nonché l’omogeneità delle pretese restitutorie che, seppur non identiche, risultano omogenee sotto il profilo dell’an, differenziandosi solo nell’ammontare degli importi addebitati.** Il requisito della omogeneità risulta integrato anche sul piano cronologico – temporale, essendo lo stesso individuato nel lasso temporale dal 01.10.2016 (dies a quo) al 13.02.2020 (dies ad quem), che coincide con il periodo di riferimento delle pratiche commerciali scorrette individuato dalla AGCM, avendo BLUE PANORMA modificato la “policy del nominativo” solo a partire dal 14.02.2020, data in cui deve ritenersi chiusa la finestra temporale utile per l’adesione all’azione di classe”.

¹⁵ **App. Milano, 3 marzo 2014** “Nell’azione di classe l’omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti, accertata nella fase di ammissibilità in cui non rilevano questioni relative alla prova del quantum, si ravvisa nel caso in cui la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi”.

¹⁶ **Trib. Venezia 12 gennaio 2016:** “Nell’azione di classe l’omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti, oggetto di accertamento nell’ambito del giudizio di inammissibilità della domanda, si rintraccia nell’unicità del c.d. danno-evento, mentre non rilevano gli aspetti attinenti del c.d. danno-conseguenza, liquidabile anche in via equitativa

¹⁷ **Trib. Venezia, 25 maggio 2017** rileva in particolare che “**l’omogeneità** tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti **va rintracciata nell’unicità del c.d. danno-evento**, mentre non rilevano gli aspetti attinenti al c.d. danno-conseguenza, liquidabile anche in via equitativa. Anche attenta dottrina ha osservato che nella tutela cumulativa dei diritti individuali i petiti possono anche essere differenti, dato che il danno da risarcire e le somme da ripetere, inevitabilmente, variano da creditore a creditore, mentre le voci di danno debbono essere le stesse e i criteri di calcolo devono essere “omogenei”, nel senso che la

decisione è stata confermata in sede di reclamo dalla Corte d'Appello, cfr. App. Venezia, 3 novembre 2017 (doc. II.8) *“l'omogeneità dei diritti soggettivi al risarcimento del danno fatti valere scaturisce in realtà dalla circostanza che essi sorgano da un identico fatto costitutivo, seppur plurioffensivo, e che le questioni che dovranno essere risolte per l'accertamento dell'esistenza del relativo diritto siano sostanzialmente le medesime”*.

*** **

2.2. Il requisito di omogeneità nelle azioni rappresentative previste agli artt. 140-ter e ss. cod. cons.

La giurisprudenza è giunta a tali conclusioni applicando l'abrogato art. 140-bis cod. cons. che prevedeva un meccanismo dell'opt-in connotato dalla legittimazione del singolo danneggiato e, che imponeva al Tribunale di liquidare “ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione” o stabilire il criterio omogeneo di calcolo. Le modifiche intervenute prima nel 2019 (l. 31/2019) e successivamente nel 2023 in sede di recepimento della direttiva 1928/2020 (d.lgs 28/2023) hanno previsto la legittimazione ad agire anche degli enti esponenziali che possono far valere in giudizio tutti i diritti individuali lesi da un medesimo illecito anche quando le, pur comuni, conseguenze dannose si siano nel concreto manifestate con tratti distintivi, sebbene riconducibili allo stesso evento e connotate da caratteristiche comuni all'intera classe o a suoi sottogruppi.

Mentre la sentenza di accoglimento di un'azione di classe proposta ai sensi dell'art. 140-bis, si doveva concludere con la liquidazione della pretesa risarcitoria o restitutoria, l'attuale disciplina è connotata dalla procedura di adesione la quale, seppure anticipata a seguito dell'ordinanza di ammissibilità, si apre in maniera definitiva solo dopo la pubblicazione della decisione di accoglimento della domanda (cfr. 840-*quinques* e 840-*nonies* e ss. c.p.c). In particolare ai sensi dell'art. 840-*sexies*, primo comma, la sentenza

determinazione delle somme spettanti a ciascuno degli aderenti deve avvenire facendo ricorso a metodi e a principî identici per tutti.

Sussiste, dunque, il requisito dell'omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti quando la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi, dovendosi concordare con Corte d'Appello di Milano ordinanza 3.3.2014 laddove ha affermato che non è possibile richiedere che la situazione del singolo aderente sia del tutto sovrapponibile a quella dell'altro, perché ciò non solo si risolverebbe in una sostanziale abrogazione della norma, ma contrasterebbe anche con il chiaro intento perseguito dal legislatore che (evidentemente proprio per chiarire che la tutela era apprestata rispetto a fattispecie accomunate da caratteri comuni ma non identiche) ha inteso anche letteralmente utilizzare un aggettivo più coerente con la finalità della disposizione.

che accoglie la domanda “b) accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei; c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e); d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b)”. Tali previsioni eliminano ogni dubbio circa la necessità di un danno uguale o standardizzato per tutti gli aderenti.

Sussiste l'omogeneità dei diritti fatti valere con l'azione di classe al ricorrere dell'unitarietà dell'illecito o dell'inadempimento (“*causa petendi*”). Sono invece irrilevanti i diversi *petita* in quanto il danno da risarcire e le somme da ripetere variano, inevitabilmente, da creditore a creditore. Tali pretese possono essere fatte valere con l'azione di classe quando le voci di danno e i criteri di calcolo siano comuni all'intera classe o a suoi sottogruppi in modo da consentire una liquidazione standardizzata.

*** **

2.3. L'omogeneità dei diritti fatti valere nel presente giudizio

Nel presente giudizio i diritti restitutori fatti valere dalla ricorrente sono senz'altro omogenei e comuni a tutta la classe, ovvero tutti i consumatori che hanno sottoscritto le CGN Sicily by Car contenenti la penale prevista dall'art. 2.2 lett. e), anche se diversamente formulata o numerata nelle condizioni contrattuali, e ne abbiano subito l'applicazione (di seguito anche la “**Classe**” ex art. 140-septies, 8° comma, lett. b cod. cons.)

Non v'è dubbio che le **condotte illecite** oggetto del giudizio – l'applicazione della penale ex art. 2.2 lett. e) CGN alla collettività di consumatori negli ultimi 10 anni – siano unitarie, omogenee e quindi comuni a tutti coloro che hanno pagato indebitamente la penale, con conseguente diritto alla ripetizione dell'indebito.

L'omogeneità dei diritti fatti valere nel presente giudizio è particolarmente marcata in quanto i diritti restitutori sono omogenei, se non identici, anche nel *quantum*, che corrisponde all'ammontare (pari ad € 50,00) delle penali ex art. 2.2 lett. e) applicate (anche in più occasioni) ai consumatori che abbiano sottoscritto le CGN Sicily by Car negli ultimi 10 anni.

L'accertamento dei diritti restitutori potrà essere agevolmente effettuato nella fase di adesione successiva alla sentenza sulla base della documentazione comprovante il pagamento della penale, delle eventuali richieste di pagamento e/o delle fatture emesse da

Sicily by Car. A titolo di esempio, si forniscono di seguito due screenshot, di cui uno relativo al modello di fattura adottato da controparte per l'addebito della penale (**doc. I.12**), ed uno relativo alla richiesta di pagamento della medesima (**doc. I.13**).

Sicily by Car auto @ europa

Direzione Generale e Commerciale
 Tel: 0039 091 6390111 / Fax: 0039 091 6390330
 www.sicilybycar.it - sbc@sbc.it

Spett.le

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED] BELGIO

CLIENTE	PARTITA I.V.A. o Codice Fiscale	DATA FATTURA	NUMERO FATTURA
1573540	???	04/09/2024	45233

Servizi	Q.tà	Costo Un.	Totale	AL. IVA
[REDACTED] Multa/T.Fine 2024/66600 Rimborso Spese Gestione Pratica	1	50.00	61.00	22

Imponibile	AL. IVA	I.V.A.
50.00	22	11.00

IMPONIBILE :

50.00

IVA :

11.00

TOTALE FATTURA :

61.00

A Saldo Fattura :

0.00

Sicily by Car S.p.A. – Sede Legale: Via Galileo Galilei, 10/h – 39100 Bolzano (BZ)
 Sede amministrativa e l.c.d.f.: Via Cinisi, 3 – 90044 Carini (PA)
 Cap. Soc. € 6.000.000,00 int. versato – Iscr. C.C.I.A.A. R.E.A. BZ 203092 – Partita IVA 00105050827



Direzione Generale e Commerciale
Tel: 0039 091 6390111 / Fax: 0039 091 6390330
www.sicilybycar.it - sbc@sbc.it

Egr. Sig.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Oggetto: Contratto di noleggio n. [REDACTED] del 10/11/2022 10.42 veicolo targato [REDACTED] **Comunicazione di addebito del corrispettivo per la gestione pratica di multa**

Gentile Cliente,

con riferimento al suindicato contratto di noleggio da lei sottoscritto, desideriamo porre alla Sua cortese attenzione l'avvenuta notifica a Questa Compagnia di una multa per un'infrazione al Codice della Strada, da Lei commessa il 10/11/2022 alle ore 22.46 in località BOLOGNA così come da documentazione allegata.

Secondo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di noleggio da Lei accettate, si è provveduto a trasmettere i Suoi dati al BOLOGNA affinché sia rinotificata a Suo nome ed al Suo indirizzo la multa in questione con le relative indicazioni per il pagamento.

Di conseguenza per quanto stabilito dalle Condizioni Generali di noleggio e come da Sua autorizzazione rilasciata al momento della stipula del contratto di noleggio, la nostra Compagnia provvederà ad addebitarLe, tramite la Sua carta di credito, la somma di €50,00 + IVA quale corrispettivo per la gestione della pratica.

Ove per qualsivoglia motivo tale addebito non dovesse andare a buon fine, La informiamo che si dovrà, nostro malgrado, procedere al recupero del credito vantato, nelle forme di legge.

Le ricordiamo che nella home page del nostro sito www.sicilybycar.it potrà scaricare la documentazione relativa al Suo contratto di noleggio dall'apposita sezione "Visualizza i documenti del tuo noleggio".

Cordiali saluti.

SICILY BY CAR S.p.A.
UFFICIO MULTE
L'operatore

Si allegano:

- 1) Copia del contratto di noleggio unitamente alla dichiarazione da Lei sottoscritta;
- 2) Copia della multa.

Il diritto restitutorio di ciascun consumatore può essere provato attraverso tale documentazione o con la produzione dell'estratto conto dal quale risulti l'addebito della penale.

*** **

3. La legittimazione ad agire della ricorrente

L'azione è inammissibile *“d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione” e “f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione”*.

La ricorrente è senz'altro legittimata ad agire in giudizio in quanto associazione iscritta nell'elenco di cui all'art. 137 cod. cons., unico requisito che deve essere valutato dal Tribunale al fine di riconoscere la legittimazione ad agire del Movimento Consumatori, come previsto dall'art. 140-quater cod. cons: *“Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali (...) sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, innanzi al giudice italiano”*.

Le condotte illecite oggetto del presente giudizio riguardano le disposizioni contenute nell'allegato II-septies al codice del consumo (nn. 2 e 14 dell'allegato).

Ricorrono nel caso di specie anche i requisiti dell'oggetto sociale della ricorrente la quale è un'associazione di tutela dei consumatori che ha quale specifica finalità la tutela degli interessi collettivi ed individuali dei consumatori e degli utenti (cfr. art. 2, lett. c dello Statuto, doc. I.1: *“c) tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, come definiti dalle vigenti leggi di settore (a titolo esemplificativo art. 2 e 139 d.lgs 6 settembre 2005, n. 206) dalla Costituzione italiana e, a livello internazionale, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, e a tal fine”*). L'oggetto e le finalità associative giustificano senz'altro la presente azione, come risulta per altro dalle decine di provvedimenti inibitori ottenuti dalla ricorrente e prodotti nel fascicolo II, dalle recenti decisioni sub I.7., I.9.1-I.9.5.

*** **

4. Assenza di conflitti di interesse

L'azione è inammissibile ex art. 140-septies, cod. cons. *““e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione*

è concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento”.

Nel caso di specie non è ravvisabile alcun conflitto di interessi in capo all’associazione ricorrente, che è un autonomo ente rappresentativo degli interessi collettivi dei consumatori e non ha alcun rapporto con la resistente, né con altre imprese con la medesima in concorrenza. La ricorrente dichiara inoltre di non aver ricevuto alcun finanziamento per avviare il presente giudizio.

*** **

5. I provvedimenti richiesti con l’ordinanza di ammissibilità

Ai sensi dell’art. 840-quinques c.p.c. *“con l’ordinanza con cui ammette l’azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall’articolo 840-sexies, primo comma, lettera c)”, ovvero “c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l’inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e)”.*

Anche in considerazione del fatto che l’adesione all’azione di classe potrà avvenire anche a seguito della decisione definitiva, che ai sensi dell’art. 840-sexies può richiedere *“l’eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell’articolo 840-quinques, primo comma”*, si ritiene opportuno che l’ordinanza di ammissibilità debba limitarsi ad indicare *“gli elementi necessari per l’inclusione nella classe”*, che possono facilmente desumersi dalla documentazione sopra richiamata (documentazione contabile comprovante il pagamento della penale, o in alternativa le richieste di pagamento e/o le fatture emesse da Sicily by Car).

La ricorrente richiede la concessione di un termine non superiore a 120 giorni per il deposito delle adesioni. Si ritiene tale termine congruo in ragione delle dimensioni dell’illecito e della facoltà di aderire anche successivamente alla decisione della causa nel merito.

**** **

III. LE ISTANZE ISTRUTTORIE

La ricorrente si riserva in esito alla decisione in ordine all'ammissibilità della domanda di formulare le istanze istruttorie che dovessero risultare necessarie anche alla luce delle difese delle resistenti.

L'Associazione ricorrente chiede fin da subito che il Tribunale voglia disporre gli **ordini di esibizione in giudizio** di seguito meglio precisati ai sensi dell'art. 840-quinques 5° co. e ss. c.p.c., richiamati dall'art. 140-octies, 3° co. cod. cons.

L'art. 840-quinques, 5° co. prevede che *“su istanza motivata del ricorrente, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al resistente l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità”*. Il sesto comma dell'art. 840-quinques prevede poi che l'ordine di esibizione possa avere ad oggetto non solo *“elementi di prova”*, ma anche *“rilevanti categorie di prove”*, individuabili *“mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria”*.

Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 840-quinques, 5° co. c.p.c. in quanto i documenti di cui si chiede l'esibizione sono nella sola disponibilità della sola resistente (che può agevolmente reperirli) e non della ricorrente, e possono risultare necessari per l'accertamento di alcune circostanze di fatto determinanti per l'accoglimento della domanda, ed in particolare per confermare (circostanza peraltro mai contestata da controparte) che Sicily by Car applica la penale oggetto di contestazione da ben prima dell'avvio dell'istruttoria (2021) del procedimento che ha portato all'adozione del provv. AGCM doc. I.5.

Qualora non vi provveda spontaneamente la resistente, e qualora il Tribunale non ritenga provate le relative circostanze di fatto, la ricorrente richiede che l'ordine di esibizione in giudizio ex artt. 210 e 840-quinques c.p.c. dei seguenti documenti o delle seguenti *“categorie di prove”* documentali di seguito indicate:

- Le condizioni generali di contratto applicate negli ultimi 10 anni, dalle quali possa emergere (circostanza peraltro mai contestata da controparte) che Sicily by Car applica la penale indebita (sin dal 2021 contenuta nell'art. 2.2 lett. e) CGN, come

confermato dalla data di avvio istruttoria che ha portato al provv. AGCM doc. I.5) da un decennio;

**** *

IV. LE MISURE RIPRISTINATORIE INFORMATIVE

La ricorrente richiede che, con il provvedimento definitivo ex artt. 140-*novies* cod. cons. e 840-*sexies* c.p.c., il Tribunale voglia condannare la resistente ad informare tramite lettera raccomandata, pubblicazione sul proprio sito e sui mezzi di comunicazioni ritenuti adeguati, tutti i consumatori che compongono la Classe dei danneggiati dell'esito dell'azione rappresentativa di classe e della facoltà di aderirvi.

L'art. 13, par. 3, della Direttiva 1828/2020 che ha introdotto le azioni rappresentative a tutela dei consumatori prevede che *“Fatte salve le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa **fanno obbligo al professionista di informare i consumatori interessati dall'azione rappresentativa**, a spese del professionista, in merito alle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui all'articolo 7 o alle transazioni approvate di cui all'articolo 11, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti compresa, se del caso, una **comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati**”*.

L'art. 19 della Direttiva prevede che gli Stati membri prevedano sanzioni adeguate e proporzionate in caso di violazione degli “obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 3”.

Ai sensi dell'art. 140-*septies* gli enti legittimati con le azioni rappresentative possono chiedere *“**anche cumulativamente**, l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall'articolo 140-*octies* oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-*novies*, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-*septies*”*.

Tra i provvedimenti previsti all'art. 140-*octies* cod. cons. sono ricomprese anche le misure ripristinatorie dirette a eliminare gli effetti dell'illecito e a informare i consumatori. Ai sensi del settimo comma dell'articolo 840-*sexiesdecies* c.p.c. *“il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate”*. Ai sensi dell'ottavo comma: *“su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati”*.

In forza di una corretta lettura delle norme nazionali, anche in conformità alla Direttiva 1828/2020, devono ritenersi ammissibili provvedimenti ripristinatori informativi per far conoscere ai consumatori interessati la decisione resa sull'azione rappresentativa compensativa o risarcitoria ed i loro conseguenti diritti, in particolare il diritto di aderire all'azione per beneficiare del provvedimento collettivo. La centralità di tale disposizione è sottolineata dalla stessa Direttiva che all'art. 19, proprio per la violazione di tali obblighi, impone agli Stati Membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Il 61° considerando precisa che *“per essere efficaci, le informazioni su azioni rappresentative in corso e concluse dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso”*. Oltre che sui mezzi di comunicazione di massa¹⁸ *“laddove possibile e opportuno, i consumatori dovrebbero essere informati individualmente mediante lettera trasmessa elettronicamente o in forma cartacea”*.

L'invio di una comunicazione individuale è nel caso di specie senz'altro possibile in quanto la resistente è in possesso dei dati dei consumatori danneggiati ed opportuna in considerazione della diffusività della classe, della gravità della lesione e delle dinamiche che portano di regola il consumatore a non far valere i propri diritti proprio perché ignaro degli stessi. Come rilevato da App, Venezia, 23 novembre 2023 (**doc. I.11**) nel caso *Dieselgate* regolato dall'art. 140-bis *“la scelta del legislatore italiano per l'opposto sistema dell'autoinclusione e della limitazione del giudicato ai soli aderenti (opt-in) è d'ostacolo alla riparazione di tanti microdanni che rimangono definitivamente allocati dove cadono. Nel caso in esame la platea dei consumatori interessati alla decisione sarebbe potuta essere dieci volte superiore”*.

L'adozione delle misure ripristinatorie richieste è quindi necessaria per assicurare l'effettività dei diritti dei consumatori e dei rimedi giurisdizionali collettivi.

Le modifiche intervenute, prima con la l. 31/2019, che ha previsto l'adesione all'azione anche successivamente alla decisione di merito, e successivamente con il d.lgs 28/2023, che ha introdotto le azioni rappresentative, consentendo la proposizione cumulata di

¹⁸ Il 69° considerando prevede che *“tali informazioni potrebbero essere fornite, per esempio, sul sito web dell'ente legittimato o del professionista, in banche dati elettroniche nazionali, sui social media, sui mercati online o su quotidiani ad ampia diffusione, inclusi i quotidiani pubblicati esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici”*.

domande risarcitorie ed informative-ripristinatorie, consentono certamente di adottare la misura informativa-ripristinatoria richiesta dall'associazione.

Si consideri del resto che tali misure ripristinatorie – informative sono riconosciute dalla unanime giurisprudenza da lungo tempo. L'art. 840-*sexiesdecies* ripropone, senza modifiche di rilievo, quanto già previsto dall'art. 3 l. 281/98 e dall'art. 140 cod. cons. ai sensi del quale i soggetti legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti potevano richiedere al tribunale non solo i provvedimenti inibitori (lett. a), ma anche “*b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate*”.

Come precisato in dottrina e nelle prime decisioni giurisprudenziali fin dall'applicazione dell'art. 3 lett. b) l. 281/98 (in seguito trasfuso all'art. 140 cod. cons.), i provvedimenti ripristinatori collettivi consentono al Tribunale di intervenire sugli effetti dei comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori qualora tali comportamenti siano cessati o abbiano già prodotto effetti pregiudizievoli per i consumatori¹⁹. Sempre la giurisprudenza ha chiarito che i provvedimenti in questione possono comportare una condanna ad un obbligo di fare ed essere liberamente fissati dal giudice di merito ai sensi degli artt. 121 e 131 c.p.c., con il solo limite del raggiungimento dello scopo sotteso alla norma, ovvero la rimozione degli effetti dannosi per i consumatori in relazione alle esigenze del caso concreto²⁰.

Il Tribunale è quindi investito di ampia discrezionalità nell'individuare le misure adeguate al caso concreto per il raggiungimento dello scopo, ovvero “*correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate*”. Si tratta di valutazione discrezionale che richiede al giudice di prendere in considerazione le peculiarità dell'illecito collettivo dedotto in giudizio.

¹⁹ Cfr. Trib. Torino, 17 maggio 2002, in *Giur.it.*, 2002, 2334; Trib. Torino 1° luglio 2002, *Giur. it.*, 2002, 2334 che hanno ordinato alla Fiat una campagna di richiamo di una serie di auto difettose; in dottrina cfr. MARINUCCI, *Azioni collettive inibitorie da parte delle associazioni di consumatori*, in *Consumatori e processo. La tutela degli interessi collettivi*, a cura di S. Chiarloni e P. Fiorio, Torino, 2005, 54.

²⁰ Cfr. Trib. Roma 17 aprile 2009 (allegata sub. **doc. II.12**): “*In ogni caso va rilevato che l'art. 140, 1° comma, lett. b) del Codice del Consumo consente alle associazioni dei consumatori e degli utenti di “agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (...) richiedendo al tribunale di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate*”.

La giurisprudenza che ha applicato l'art. 140 cod. cons. ha ritenuto sempre ammissibili provvedimenti ripristinatori informativi diretti a far conoscere ai consumatori lesi dalla condotta l'illiceità di quest'ultima, ed i diritti di natura risarcitoria e/o restitutoria conseguenti alle violazioni accertate.

Il Tribunale di Milano, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione, ha condannato Telecom Italia ad inviare a tutti i propri clienti che avevano subito gli effetti della fatturazione a 28 giorni una comunicazione con l'inserimento dell'avviso predisposto dal Tribunale in occasione dell'invio della prima fattura e, a tutti coloro che avessero esercitato il recesso, con lettera raccomandata. La Corte d'Appello (**App. Milano, 9 dicembre 2022, doc. II.13**) ha confermato l'ordine ripristinatorio disposto dal Tribunale, ritenendone irrilevante la gravosità e sottolineando come tali misure abbiano quale obiettivo l'eliminazione degli effetti illeciti²¹. Tale decisione è stata confermata anche dalla Corte di cassazione (**Cass., 15 febbraio 2024, n. 4182**) la quale ha ritenuto che *“l'obbligo di comunicazione ai singoli utenti è il portato della descritta tutela collettiva cui come tale partecipa il consumatore coinvolto, non venendo in questione un profilo esclusivamente individuale come potrebbe essere, in ipotesi, quello risarcitorio connesso”*.

*** **

Gli approdi applicativi ai quali è pervenuta la giurisprudenza in applicazione dell'art. 140 cod. cons. possono certamente valere anche per la nuova azione inibitoria rappresentativa. La tutela ripristinatoria esce rafforzata dalla nuova disciplina, che è chiaramente diretta a rendere più efficace l'informativa dei consumatori, come per altro confermato dall'attribuzione della legittimazione alla richiesta di siffatti provvedimenti anche al pubblico ministero, a conferma della rilevanza pubblica dell'azione inibitoria.

Oltre ai provvedimenti già richiamati resi proprio in questa vicenda, cfr. **Tribunale di Torino 15 marzo 2024 (doc. II.14)** che ha condannato la Banca a inviare una *“comunicazione individuale a ciascun fideiussore che abbia agito in qualità di consumatore nel rilascio della garanzia a Banca d'Alba, al fine di rimuovere nel modo*

²¹ App. Milano, 9 dicembre 2022: *“È ovvio e conseguenziale che per poter ripristinare la situazione ed eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, è necessario che l'avviso del diritto di ripetizione di quanto pagato raggiunga tutti i clienti, ancora attuali e anche quelli receduti; a nulla vale opporre la gravosità per Telecom di adempiere tale ultimo ordine, atteso che i paventati (quanto indimostrati) costi che la società dovrebbe sostenere rappresentano la naturale conseguenza del comportamento illegittimo tenuto e della mancata scelta di adeguarsi alle pronunce provvedendo ad effettuare direttamente gli accrediti del dovuto ai clienti, senza attendere espresse e specifiche istanze”*

più chiaro ed efficace la situazione di errore in cui il consumatore si trova riguardo alle proprie facoltà e ai poteri della Banca e un significativo ostacolo all'esercizio da parte del consumatore dei diritti che la legge gli attribuisce”.

Nello stesso senso, richiamando proprio l'art. 13 della Direttiva 1828/2020, si è espresso Codesto Tribunale proprio contro Sicily by Car (cfr. **Trib. Bolzano, 17 giugno 2024, doc. I.7²²**, in termini v. anche **Trib. Bolzano, 19 giugno 2024, doc. I.9.1²³**, **Trib. Bolzano 8.11.2024 doc. I.9.2**; **Trib. Trento, 3 maggio 2024**, confermata da **Trib. Trento, 24 giugno 2024** e da Trib. Trento 8.11.2024 **doc. I.9.3-I.9.5**.

*** **

La ricorrente chiede quindi che la resistente sia condannata ai sensi degli artt. 140-*octies* cod. cons., 840-*sexiesdecies*, commi 7 e 8 c.p.c.

- (i) alla pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet e
- (ii) all'invio mediante lettera raccomandata a tutti i consumatori che facciano parte della classe di un avviso, che potrà essere determinato dal Tribunale, diretto ad informarli della decisione assunta ai sensi dell'art. 840-*sexies* c.p.c. e del diritto di aderire all'azione rappresentativa;
- (iii) alla pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani a diffusione nazionale, sugli ulteriori mezzi di comunicazione che il Tribunale riterrà appropriati al caso di specie;

Sulla proporzionalità dell'obbligo di comunicazione individuale mediante lettera raccomandata si richiamano le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, confermate da **Cass., 15 febbraio 2024, n. 4182²⁴** che ha affermato l'irrelevanza dei costi imposti alla resistente in quanto giustificati dalle dimensioni e dalla gravità dell'illecito. È evidente che lo strumento della lettera raccomandata è quello più efficace per assicurare che il destinatario sia portato a conoscenza della comunicazione.

²² Trib. Bolzano, 17 giugno 2024: “Anche alla luce della citata direttiva, il Tribunale ritiene necessaria un’informativa piena, che comprenda tanto la pubblicazione del presente provvedimento per intero e per estratto sulla home page del sito internet della resistente, quanto l’invio di una comunicazione individuale contenente l’estratto del presente provvedimento”

²³ “Tali consumatori dovranno essere altresì informati, in maniera chiara e sintetica, del conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate per via della clausola penale”.

²⁴ Cfr. in motivazione: “quanto, poi, alla pretesa violazione del principio di proporzionalità, i costi sono stati innanzi tutto rapportati alla platea coinvolta dalla condotta scorretta dell’operatore che, quindi, non può logicamente opporre proprio gli effetti di quella, che, invece, la statuizione è volta a compensare non in chiave risarcitoria ma funzionalmente all’accoglimento della domanda in parola”.

Si chiede che il Tribunale voglia fissare un termine per l'adempimento dei provvedimenti emanati, prevedendo, in caso di inadempimento, il pagamento a carico della resistente ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c. di una somma di denaro pari ad euro 20.0000,00 per giorno di ritardo o in subordine ai sensi dell'art. 140-*terdecies* nella misura massima consentita. Quanto all'applicabilità dell'art. 614-*bis* c.p.c. si richiama il provvedimento del Tribunale di Trento che ha correttamente ritenuto inidonee le misure previste dall'art. 140-*terdecies*, applicando l'art. 614-*bis* c.p.c. che, non limitando l'importo massimo, consente di adottare misure ben più efficaci in considerazione del vantaggio conseguente all'inadempimento (Trib. Trento 8.11.2024 doc. I.9.5). Anche il Tribunale di Torino ha ritenuto che l'applicazione della norma generale si rende necessaria *“tenuto conto del valore della controversia, della gravità dei fatti, degli interessi coinvolti e delle dimensioni della resistente”* quale *“adeguato deterrente rispetto all'inadempimento”*²⁵. In tal senso è da leggersi anche l'art. 19 della Direttiva prevede che gli Stati membri prevedano sanzioni *“effettive, proporzionate e dissuasive”* in caso di violazione degli *“obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 3”*.

**** *

Tutto ciò premesso l'Associazione Movimento Consumatori APS, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare

Dichiararsi la presente azione ammissibile ai sensi dell'art. 140-*septies* cod. cons. ed adottare gli adempimenti di cui all'art. 840-*quinques* c.p.c, ed in particolare:

- definire i caratteri dei diritti individuali omogenei della classe dei consumatori specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella Classe;
- fissare un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, che la ricorrente propone in 120 giorni, dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, per l'adesione all'azione da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei.

Nel merito

²⁵ Cfr. Trib. Torino 11 ottobre 2024, doc. I 27, p. 14.

Previa ammissione delle istanze istruttorie indicate nel presente ricorso (§III) e riservata la richiesta di ulteriori istanze istruttorie a seguito della decisione di ammissibilità dell'azione.

Accertare che la resistente, con le condotte illecite descritte nel ricorso (§ I), ed in particolare con l'applicazione della penale oggetto del presente giudizio, ha leso i diritti individuali omogenei della Classe ("i consumatori che negli ultimi 10 anni hanno subito l'applicazione della penale per sanzioni amministrative o mancato pagamento di pedaggi prevista dall'art. 2.2 lett. e) CGN Sicily by Car o da analoghe disposizioni contrattuali con identico contenuto ed effetti").

Definire di conseguenza i caratteri dei diritti individuali omogenei lesi dalle condotte descritte nel ricorso (§ I), ed in particolare accertare il diritto al rimborso delle penali indebitamente pagate, oltre interessi legali dal pagamento ed interessi ex art. 1284, quarto comma, dalla data dell'adesione, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti aderenti e stabilendo la documentazione che dovrà essere prodotta per fornire la prova della titolarità dei diritti individuali omogenei individuati nella sentenza. Dichiarare aperta la procedura di adesione adottando gli ulteriori provvedimenti ed adempimenti di cui all'art. 840 *sexies* c.p.c.

Condannare la resistente ai sensi degli artt. 140-*octies* cod. cons., 840-*sexiesdecies*, commi 7 e 8 c.p.c. ad adottare le misure ripristinatorie ed informative ritenute opportune, ed in particolare:

- ordinare la pubblicazione del provvedimento sui siti internet e sui canali social delle resistenti;
- ordinare l'invio mediante lettera raccomandata a tutti i consumatori che facciano parte della Classe di un avviso, che potrà essere determinato dal Tribunale, diretto ad informarli della decisione assunta ai sensi dell'art. 840-*sexies* c.p.c. e del diritto di aderire all'azione rappresentativa;
- ordinare la pubblicazione della sentenza in almeno cinque quotidiani a diffusione nazionale, e sugli ulteriori mezzi di comunicazione che il Tribunale riterrà appropriati al caso di specie;
- fissare un termine per l'adempimento dei provvedimenti emanati, prevedendo, in caso di inadempimento, il pagamento a carico della resistente ai sensi dell'art. 614-*bis*

c.p.c. di una somma di denaro non inferiore ad euro 20.0000,00 per giorno di ritardo o in subordine ai sensi dell'art. 140-*terdecies* nella misura massima consentita.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre addizionale 15% per le spese generali, CPA ed IVA con la maggiorazione ex art. 4, co.1bis e co.10 DM 55/2014 da distrarsi a favore dei difensori.

*** **

Si invita la resistente a costituirsi entro 10 giorni prima dell'udienza che sarà fissata dal Tribunale, con avvertimento, ai sensi dell'art. 281-*undecies* e art. 163 c. 3° n. 7 c.p.c., che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e le resistenti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Si dà atto che il valore della causa è indeterminato e di particolare importanza.

Il contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 140-*quaterdecies* cod. cons., ammonta ad € 259,00 (corrispondente al 50% di € 518,00 senza l'incremento previsto dall'art. 13, comma 1-*ter*, d.p.r. 115/02).

*** **

Eventuali comunicazioni potranno essere effettuate agli indirizzi PEC indicati in epigrafe.

Si producono:

- Procura ad litem

Fascicolo I

1. Statuto Movimento Consumatori;
2. Decreto iscrizione elenco art. 137 Cod. cons;
3. Condizioni generali di noleggio Sicily by Car;
4. PEC 21 ottobre 2022 inviata alla Sicily by Car S.p.A.;
5. AGCM Provv. n. 30177 del 24.5.2022;
6. TAR Roma, 18 maggio 2023 (Sicily by Car)
7. Trib. Bolzano 17.6.2024;
8. Decr. Rigetto ricorso 351 c.p.c. App. Bolzano;
- 9.1 Trib. Bolzano 19.6.2024 (Goldcar);
- 9.2 Trib. Bolzano 4.11.2024 (Sixt)
- 9.3 Trib. Trento 3.5.2024 (Autovia);

- 9.4 Trib. Trento 24 giugno 2024 (reclamo Autovia);
- 9.5 Trib. Trento 8.11.2024 (definitivo Autovia)
- 10 CGN 30.10.2024.
- 11. Contratto SbC con A&C Broker;
- 12. Modello di fattura adottato da controparte per l'addebito della penale;
- 13. Modello richiesta di pagamento della penale.

FASCICOLO II

- 1. App. Torino 23 settembre 2011;
- 2. App. Torino, 17 novembre 2015
- 3. Trib. Genova, 20 aprile 2023
- 4. Trib. Genova, 15 luglio 2022
- 5. Trib. Roma, 28 aprile 2022
- 6. Trib. Venezia, 12 gennaio 2016
- 7. Trib. Venezia, 25 maggio 2017
- 8. App. Venezia, 3 novembre 2017
- 9. Trib. Cagliari, 8 giugno 2023
- 10. Ord. Amm. Avis 6 febbraio 2024;
- 11. App. Venezia 16 novembre 2023;
- 12. Trib. Roma 17 aprile 2009;
- 13. App. Milano, 9 dicembre 2022
- 14. Trib. Torino 15 marzo 2024.

*** **

Torino, 29 novembre 2024

Avv. Paolo Fiorio

Avv. Antonio Paolo Seminara

Avv. Franco Moser